

Tabella A

Misura delle tasse sulle concessioni regionali (TCR)

TITOLO I			
IGIENE E SANITA'			
Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di rilascio <i>(valori in euro)</i>	Tassa annuale di rinnovo <i>(valori in euro)</i>
1	Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni con popolazione:		
	a) fino a 5.000 abitanti	113,88	22,78
	b) da 5.001 a 10.000 abitanti	340,62	68,33
	c) da 10.001 a 15.000 abitanti	680,74	136,65
	d) da 15.001 a 40.000 abitanti	1.088,68	218,14
	e) da 40.001 a 100.000 abitanti	1.632,26	327,46
	f) da 100.001 a 200.000 abitanti	2.176,86	436,28
	g) da 200.001 a 500.000 abitanti	3.400,67	680,24
	h) superiore a 500.000 abitanti	5.440,87	1.088,68
	<p>ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 (art.1, comma 2, lettera m))</p> <p>La tassa è riferita non soltanto alle concessioni per l'apertura e l'esercizio di nuove farmacie, ma anche alle concessioni per l'esercizio di farmacie già istituite e conferite ad altri titolari.</p> <p>La concessione per l'apertura e l'esercizio di una farmacia è valevole, ai sensi dell'art.109 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, solo per la sede indicata nella concessione stessa e pertanto la tassa è dovuta, anche nel caso in cui venga concesso il trasferimento da una sede ad un'altra dello stesso comune. La tassa non è dovuta nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della stessa sede, ai sensi del comma 2 del citato art.109 e dell'art. 28 del Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1706.</p> <p>La tassa è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dell'art.116 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.</p> <p>La tassa annuale deve essere corrisposta anche dai titolari di farmacia legittima e privilegiata. Analogamente, la tassa annuale è dovuta per l'autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie di cui al penultimo comma dell'art. 369 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.</p> <p>La tassa di rilascio non è dovuta per le concessioni provvisorie emesse ai sensi dell'art.129, comma 1 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, né nel caso previsto dall'art.68, comma 2 del Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1706. E' invece dovuta la tassa annuale di esercizio.</p> <p>Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le autorizzazioni rilasciate per la gestione di farmacie interne, per le quali è esclusa qualsiasi facoltà di vendita al pubblico, da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle istituzioni ospedaliere dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.</p> <p>Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le farmacie rurali che godano dell'indennità di residenza.</p> <p>Oltre alla tassa di concessione, i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione regionale, ai sensi dell'art.128 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nella seguente misura:</p> <p>nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti: € 8,54</p> <p>nei comuni con popolazione da 10.001 a 40.000 abitanti: € 14,03</p> <p>nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti: € 27,75</p> <p>nei comuni con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti: € 68,30</p> <p>nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti: € 95,74</p> <p>I titolari di farmacie non rurali sono tenuti inoltre, al pagamento di un contributo annuo nella seguente misura:</p> <p>nei comuni con popolazione da 5.000 abitanti a 10.000 abitanti: € 16,77</p> <p>nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti: € 20,73</p> <p>nei comuni con popolazione da 15.001 a 40.000 abitanti: € 40,86</p> <p>nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti: € 82,02</p> <p>nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti: € 163,73</p> <p>Le tasse vanno corrisposte entro il 31 gennaio di ciascun anno.</p>		

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di rilascio (valori in euro)	Tassa annuale di rinnovo (valori in euro)
2	Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di produzione e di smercio di acque minerali, naturali od artificiali (art. 199, comma 1 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni): ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (art. 27, lettera f)) L'autorizzazione è sempre necessaria anche se l'acqua venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di produzione (art. 4 del Regio Decreto 28 settembre 1919, n. 1924). Quando trattasi di più sorgenti tra loro diverse per composizione o per modo di utilizzazione, occorrono distinte autorizzazioni di produzione o di smercio (art. 5 del Regio Decreto 28 settembre 1919, n. 1924).	920,65	0,00
3	Autorizzazione all'impianto ed esercizio di fabbriche di acque gassata o di bibite analcoliche (art. 30 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719): ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (art. 27, lettere e) e f))	460,58	0,00
4	Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di (ex artt. 194 e 196 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed art. 24 del D.P.R. 10 giugno 1955 n°854): a) stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie (D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art.27, lettera a) Sono stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico acque minerali e fanghi sia naturali sia artificiali. I suddetti stabilimenti si dicono balneari se in essi i bagni costituiscono la cura fondamentale. Non sono soggette a tassa per effetto dell'art. 239 della 10 maggio 2001, n. 10, le variazioni di soggetti a qualunque titolo responsabili della gestione amministrativa tecnica e sanitaria. Dette variazioni devono essere solo comunicate dalle strutture interessate, contestualmente, alla Regione ed all'azienda o ente del servizio sanitario regionale competente ed hanno effetto dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Regione stessa. Sono esenti dal pagamento della tassa le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui agli artt. 10 e seguenti, Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente, la radio terapia e la radium terapia (D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, comma 2, lettera e)) Ai sensi dell'art.196 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, i possessori di apparecchi radiologici sono tenuti al pagamento della tassa annua di ispezione nella seguente misura: 1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 Volt: € 136,65 2) apparecchi di tensione inferiore a 100.000 volt: € 55,27 I possessori di due o più apparecchi di ciascuna delle categorie 1) e 2) collocati nella medesima sede sono tenuti al pagamento dell'intera tassa di ispezione per il primo e della metà della tassa per ciascuno degli altri. Alla stessa tassa di ispezione sono assoggettati i possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso di quello terapeutico. Sono esenti dal pagamento delle tasse di concessione e di ispezione gli ambulatori del servizio sanitario nazionale, nonché gli enti pubblici di assistenza, gli istituti scientifici soltanto per gli apparecchi di radioterapia e di radiumterapia da essi utilizzati. Sono, altresì, esenti dal pagamento della tassa le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui agli artt. 10 e seguenti, Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Sono tenute al pagamento delle TCR le strutture sanitarie private accreditate. Le tasse annuali di cui sopra devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.	920,65	460,58
		1.225,84	612,92
5	Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica (art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265): - se l'istituto ha non più di 50 posti letto - se l'istituto ha non più di 100 posti letto - se l'istituto ha più di 100 posti letto Sono esenti dal pagamento della tassa le strutture del Servizio Sanitario Nazionale (Legge n. 833/1978), nonché degli enti pubblici di assistenza. Sono, altresì, esenti dal pagamento della tassa le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui agli artt. 10 e seguenti, Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Sono tenute al pagamento delle TCR le strutture sanitarie private accreditate. Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.	708,07 1.632,77 4.080,91	354,29 816,38 2.040,71

TITOLO II			
CACCIA E PESCA			
Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di rilascio (valori in euro)	Tassa annuale di rinnovo (valori in euro)
15	Licenza di appostamento fisso di caccia (ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (artt. 23 e 41)).	54,66	54,66
16	<p>Concessione di costituzione di:</p> <p>1) azienda faunistico-venatoria e aziende agro-turistiche-venatorie (per ogni ettaro o frazione di esso), ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (artt. 32 e 41)).</p> <p>2) centro privato di produzione della fauna allo stato naturale, ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (artt. 16 e 41)).</p> <p>Per le aziende faunistico-venatorie e per le aziende agro-turistiche-venatorie per ogni 0,0516 euro di tassa è dovuta una soprattassa di 0,0516 euro che dovrà essere versata contestualmente alla tassa (ex art. 41 della legge regionale 1 maggio 1995, n.17, art.41). Le tasse debbono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. La concessione ed il rinnovo sono disciplinati dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni e/o integrazioni e dalla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 e successive modificazioni e/o integrazioni. Sono ridotte ad un ottavo le tasse di concessione per le aziende faunistiche-venatorie e per le aziende agro-turistico-venatorie, situate nelle zone montane e per quelle classificate tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni e/o integrazioni. Sono ridotte ad un quarto le tasse di concessione per le aziende situate in zone svantaggiate, riconosciute tali ai sensi Regolamento CE, 20 settembre 2005, n. 1698/2005, ovvero nelle zone depresse di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni e/o integrazioni.</p>	3,07	3,07
		272,80	272,80
17	<p>Abilitazione all'esercizio venatorio con fucile:</p> <p>Articolo 21, legge regionale 2 maggio 1995 n. 17 Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni e/o integrazioni Il versamento della tassa annuale di concessione regionale deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa. Il versamento della tassa annuale di concessione regionale non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno. La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio. Qualora vi siano differenti date di scadenza tra il versamento della TCR e della tassa di concessione governativa, la validità del versamento della tassa regionale è prorogata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa. L'esercizio dell'attività venatoria è disciplinato dall'art. 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dall'art. 20 della legge regionale 2 maggio 1995 n.17.</p>	32,65	32,65
18	<p>Licenza per la pesca nelle acque interne (articoli 8, 9 e 44 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87):</p> <p>Tipo A: Licenza per la pesca professionale o di mestiere</p> <p>Tipo B: Licenza per la pesca sportiva o dilettantistica</p> <p>Le licenze di pesca hanno validità sei anni. Nel caso di smarrimento o di distruzione della licenza non può essere rilasciato un duplicato del documento, bensì sarà necessario ottenere una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e soprattassa. L'esercizio della pesca "tipo B" nelle acque interne della regione è consentito per tre mesi ai cittadini stranieri ed italiani residenti all'estero previo versamento dell'importo relativo alle tasse di concessione regionale e alle soprattasse previste dalle norme regionali. Durante l'esercizio della pesca gli interessati devono essere muniti dell'attestazione del citato versamento nonché del passaporto o altro documento valido per l'accertamento della residenza all'estero. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 e s.m.i. la tassa di concessione per l'esercizio della pesca "tipo B" è ridotta del cinquanta per cento per i residenti nei comuni montani, per quelli residenti nei comuni facenti parte delle comunità montane e per i residenti nei territori montani dei comuni esclusi ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Alle TCR di cui sopra è aggiunta la soprattassa annuale di: per le licenze di tipo A: € 24,27 per le licenze di tipo B: € 13,43 Il versamento della tassa e della soprattassa annuale deve essere effettuato per ogni anno di validità della licenza successivo a quello di rilascio. La TCR e la soprattassa non sono dovute qualora durante un intero anno di validità della licenza</p>	30,87	30,87
		15,69	15,69

TITOLO III			
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA			
Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di rilascio (valori in euro)	Tassa annuale di rinnovo (valori in euro)
23	Licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio nei comuni con popolazione:		
	a) fino a 10.000 abitanti	50,11	25,31
	b) da 10.001 a 20.000 abitanti	98,19	50,11
	c) da 20.001 a 50.000 abitanti	196,88	98,19
	d) da 50.001 a 100.000 abitanti	294,57	147,79
	e) da 100.001 a 500.000 abitanti	489,93	245,47
	f) superiore a 500.000 abitanti	816,38	408,45
	<p>Articolo 21, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79 Legge regionale 6 Agosto 2007, n. 13 Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 19 Il rilascio delle autorizzazioni è disciplinato dal Capo II "Autorizzazione all'esercizio delle agenzie di viaggi e turismo" del Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 19 In caso di agenzie principali con una o più filiali situate nella stessa regione gli interessati dovranno corrispondere sola la tassa regionale dovuta per l'agenzia principale nella misura di cui alla lett. f). I mutamenti relativi alla titolarità dell'agenzia di viaggi e turismo o alla ragione sociale comportano il pagamento della tassa di rilascio. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.</p>		
TITOLO V			
AGRICOLTURA			
Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di rilascio (valori in euro)	Tassa annuale di rinnovo (valori in euro)
27	Abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi:	50,61	50,61
	<p>Articolo 17, legge 16 dicembre 1985, n. 752. Articolo 19, legge regionale 16 dicembre 1988, n.82. Il versamento della tassa di rilascio e di rinnovo ha validità annuale. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di idoneità. Sono esentati dal pagamento della tassa di concessione i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, ed i raccoglitori che, consorziati, ai sensi dell'art. 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.</p>		
TITOLO VI			
ACQUE MINERALI E TERMALI – CAVE E TORBIERE			
Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di rilascio (valori in euro)	Tassa annuale di rinnovo (valori in euro)
28	Permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali:	81,99	0,00
	<p>Articolo 4, del Regio Decreto 29 luglio 1927, n.1443 e successive modificazioni e/o integrazioni. D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art.1, lettera a). D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art.61. Legge regionale 26 giugno 1980, n. 90. Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo.</p>		
29	Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di acque minerali e termali, di cui sopra (art. 8 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443):	408,45	0,00
	<p>Articolo 8, del Regio Decreto 29 luglio 1927, n.1443 e successive modificazioni e/o integrazioni. D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lettera a). D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 61. Legge regionale 26 giugno 1980, n. 90.</p>		
30	Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali (art. 27 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443):	408,45	0,00
	<p>Articolo 27, del Regio Decreto 29 luglio 1927, n.1443 e successive modificazioni e/o integrazioni. D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art.1, lettera a). D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art.61. Legge regionale 26 giugno 1980, n. 90.</p>		

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di rilascio (valori in euro)	Tassa annuale di rinnovo (valori in euro)
32	Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali o termali (articoli 14 e seguenti del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443):	816,38	0,00
	<p>Articolo 14, del Regio Decreto 29 luglio 1927, n.1443 e successive modificazioni e/o integrazioni D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art.1, lettera a). D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art.61. Legge regionale 26 giugno 1980, n. 90. Resta confermato quanto stabilito dall'articolo 7, legge regionale 6 agosto 2007, n.15, che prevede che oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo. I titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all'utilizzazione delle acque minerali e di sorgente sono tenuti al pagamento di un diritto annuo.</p>		